Sentenza: n. 58 del 29 marzo 2013

Materia: Governo del territorio.

**Limiti violati**: Articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri.

Oggetto: Articolo 40, comma 1, della legge Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13 (Legge finanziaria regionale

per l'esercizio 2012).

Esito: illegittimità costituzionale parziale della norma impugnata.

Estensore: Domenico Ferraro

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012), in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La disposizione impugnata aggiunge un comma 1-bis all'art. 14 della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4 concernente disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di governo del territorio, parchi ed altro recante disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica (VAS). Esso stabilisce che "nelle more dell'adozione della normativa di cui al comma 1 e in attuazione dell'articolo 16, ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 -Legge urbanistica, come modificato dall'articolo 5, comma 8, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 -Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia- convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106: a) i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali non assoggettati a Valutazione ambientale strategica (VAS) e gli accordi di programma, sono sottoposti a VAS, solo nel caso in cui prevedano progetti o interventi sul territorio riconducibili agli elenchi contenuti negli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; b) sono sottoposti a VAS i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali già sottoposti a VAS, qualora prevedano la realizzazione di progetti o interventi di cui agli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non previsti o non valutati in sede di approvazione del piano urbanistico di cui costituiscono attuazione". La disposizione impugnata disciplina il rapporto che lega uno strumento di pianificazione territoriale, ovvero il piano urbanistico attuativo, alla valutazione ambientale strategica, e prende in considerazione due ipotesi: nella lettera a) del comma 1-bis, aggiunto alla legge regionale n. 4 del 2008, è regolato il caso in cui il piano attuativo non sia stato preceduto da un piano urbanistico generale soggetto a VAS; nella lettera b) del medesimo comma è contemplata l'ipotesi opposta, che si realizza quando il piano urbanistico generale è stato assoggettato a valutazione ambientale strategica. La presidenza del consiglio dei ministri lamenta la violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.) e sostiene che entrambe tali previsioni regionali divergono da quanto stabilito dall'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in punto di sottoposizione a VAS degli strumenti di pianificazione territoriale e, nello specifico, dei piani urbanistici attuativi. Secondo la Corte, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della legge regionale n. 4 del 2008, è fondata. La Corte ricorda di aver costantemente affermato che la valutazione ambientale strategica, disciplinata dal d.lgs. 152/2006 attiene alla materia "tutela dell'ambiente" e ricorda alcune sentenze, le più recenti la n. 33, la n. 129 e la n. 227 del 2011 dove ha chiarito che interventi specifici del legislatore regionale sono ammessi nei soli casi in cui essi,

pur intercettando gli interessi ambientali, risultano espressivi di una competenza propria della Regione. La norma impugnata risponde al più ampio quesito concernente la sottoposizione a VAS dei piani urbanistici attuativi di piani generali ad essa precedentemente non assoggettati, e lo risolve nel senso che tale necessità sussiste solo nel caso in cui essi prevedano progetti o interventi per i quali è prescritta la VIA. La novità precettiva introdotta dal legislatore regionale, la sola che priva la norma impugnata di una natura meramente riproduttiva della corrispondente norma statale, va dunque individuata non in un'affermazione positiva, relativa ai casi in cui la VAS va eseguita, ma nella esclusione di essa in ogni altro caso, diverso da quello in cui il piano abbia per oggetto opere sottoposte a VIA. Il legislatore regionale ha escluso la VAS anche in casi in cui essa è invece richiesta dall'art. 6 del d.lgs. 152/2006 ed in particolare, per effetto della disposizione censurata, la VAS viene meno nel caso previsto dall'art. 6, comma 3-bis, del d.lgs. 152/2006, ovvero quando il piano può produrre impatti significativi sull'ambiente, pur non definendo il quadro di riferimento di un progetto sottoposto a VIA. La disposizione impugnata, limitando l'esperibilità della VAS ai soli casi di obbligatorietà previsti dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. 152/2006 è dunque costituzionalmente illegittima. Mentre la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, impugnato, nella parte in cui aggiunge la lettera b) del comma 1-bis all'art. 14 della legge regionale n. 4 del 2008, invece non è fondata. La disciplina della VAS spetta allo Stato e, tuttavia, se non compete alla Regione la sottrazione alla VAS di quanto in base alla normativa statale vi è invece soggetto, non vale la regola opposta. L'art. 3quinquies, comma 2, del d.lgs. 152/2006 consente alle Regioni di "adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un'arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali". Nella parte in cui ammette un intervento del legislatore regionale, ampliativo del livello di protezione accordato agli interessi ambientali, l'art. 3-quinquies riflette il principio affermato dalla Corte secondo il quale è consentito alla legge regionale incrementare gli standard di tutela dell'ambiente, quando essa costituisce esercizio di una competenza legislativa della Regione e non compromette un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato. La Corte conclude che, a fronte di una previsione normativa che, per ammissione dello stesso ricorrente, incrementa lo standard di protezione ambientale, deve essere esclusa l'invasione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente. La Corte, pertanto, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012), nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture). La Corte, infine, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 13 del 2012, nella parte in cui aggiunge la lettera b) del comma 1-bis all'art. 14 della legge della Regione Veneto n. 4 del 2008, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.